

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 3 al 6 giugno 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3526

Con il parere n. 3526/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sul tema del subappalto necessario in relazione alla qualificazione nei contratti pubblici di lavori, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 80/2014.

In particolare, è stato richiesto se, nel vigente quadro normativo, permanga un riferimento espresso al subappalto necessario per sopperire all'eventuale mancanza di qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, in considerazione del fatto che l'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 – attualmente unico riferimento normativo di dettaglio – non lo menziona esplicitamente.

La risposta del MIT ha evidenziato che, pur in assenza di un espresso richiamo normativo, il subappalto necessario continua ad essere ammesso come strumento per colmare il deficit di qualificazione dell'operatore economico relativamente alle lavorazioni scorporabili. Tale possibilità è stata confermata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2015) e da più recenti pronunce (Cons. Stato, IV, n. 648/2025 e V, n. 1793/2024), che ne sanciscono la conformità al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice. In particolare, viene ribadito che il subappalto in questione assume rilievo già in fase di qualificazione, consentendo alla stazione appaltante di valutare sin dall'ammissione l'effettiva capacità dell'offerente, anche in relazione al ricorso al subappalto qualificante.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 13 maggio 2025, n. 3392

Con il parere n. 3392/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'utilizzo del *premio di accelerazione* negli appalti pubblici finanziati con fondi PNRR.

In particolare, è stato richiesto se l'importo originariamente stanziato per tale premio – previsto come voce autonoma nel quadro economico e non nella categoria degli "imprevisti" – possa essere riutilizzato per maggiori lavorazioni previste in variante non sostanziale, riattribuendolo al contraente principale.

La risposta del MIT ha evidenziato che ciò non è consentito.

Il premio di accelerazione, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 3260/2022 e ord. 13074/2022), non rappresenta un corrispettivo per lavori ma una obbligazione eventuale e accessoria, riconosciuta solo in caso di ultimazione anticipata dell'opera a regola d'arte. Inoltre, per i contratti PNRR, l'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021 (richiamato anche dall'art. 126 del Codice dei Contratti, come modificato dal D.lgs. 209/2024), prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire il premio nei bandi di gara, subordinandone l'erogazione alla verifica positiva di collaudo o conformità.

Pertanto, l'importo destinato al premio non può essere impiegato per finalità diverse, in quanto vincolato dalla disciplina speciale PNRR e dalle disposizioni del MEF, tra cui il decreto del 6 dicembre 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 13 maggio 2025, n. 3416

Con il parere n. 3416/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'ambito applicativo della deroga prevista dall'art. 225-bis, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 in materia di progettazione BIM.

In particolare, è stato richiesto se la deroga si applichi anche a interventi per i quali il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) sia stato approvato nel 2024, con copertura finanziaria deliberata nello stesso anno, ma destinati a essere inseriti nella programmazione triennale 2025–2027.

La risposta del MIT ha evidenziato che il principio del *tempus regit actum* va riferito alla fase di programmazione: affinché operi la deroga, l'intervento deve risultare inserito in programmazione entro il 31 dicembre 2024. In assenza di tale condizione, la progettazione dovrà conformarsi alla normativa vigente introdotta con il decreto correttivo (d.lgs. 209/2024), incluso l'obbligo di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale previsti dall'art. 43.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Comunicato ANAC 16 aprile 2025

Con il **Comunicato del 16 aprile 2025**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa sull'applicazione delle **nuove disposizioni in materia di funzionamento del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, introdotte dal **d.lgs. n. 209/2024**, fornendo chiarimenti interpretativi volti a garantire uniformità applicativa.

Le indicazioni riguardano, in particolare, due aspetti:

- il **consenso al trattamento dei dati personali**;
- la **gestione delle ipotesi di malfunzionamento del sistema**.

È stato precisato che il **consenso al trattamento dei dati**, necessario per l'accesso al FVOE, **deve essere rilasciato dagli operatori economici in sede di presentazione dell'offerta**. Tale consenso consente l'accesso diretto al sistema, **superando l'obbligo di autorizzazione preventiva**. La **trasmissione dell'elenco dei partecipanti tramite la scheda S2** certifica l'avvenuta acquisizione del consenso. **Le eventuali responsabilità** per accessi non autorizzati ricadono sul soggetto che ha effettuato tale trasmissione.

In caso di **malfunzionamento, anche parziale, del FVOE** o delle **banche dati interconnesse**, è previsto che la **stazione appaltante possa procedere all'aggiudicazione decorso il termine di trenta giorni dalla proposta**, previa acquisizione di un'autocertificazione da parte dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti. Resta fermo l'obbligo di **completare le verifiche in un termine congruo**, con adozione delle relative misure qualora emerga la carenza dei requisiti.

È inoltre **raccomandato di rinnovare la richiesta di accesso ai dati** nei casi di disservizi temporanei, **senza attendere il decorso del termine dei trenta giorni**, al fine di abbreviare i tempi di definizione del procedimento.

Sono infine **escluse dall'ambito applicativo dell'art. 99, comma 3-bis, le ipotesi in cui le certificazioni non siano ancora acquisibili tramite FVOE** per assenza di interconnessione con le banche dati dei soggetti certificatori. In tali casi, le **certificazioni devono essere richieste secondo le modalità ordinarie**, vigenti prima della digitalizzazione.

Tuttavia, anche in queste ipotesi è **consentito disporre l'aggiudicazione, previa acquisizione di un'autocertificazione**, applicando in via analogica quanto previsto in caso di malfunzionamento. Resta naturalmente fermo l'obbligo di procedere alle verifiche formali entro un termine congruo.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#)).

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/05/2025, n. 4526

Con la sentenza n. 4526 del 23 maggio u.s., il Consiglio di Stato si è espresso sull'ambito applicativo del soccorso istruttorio nelle procedure di gara, con particolare riferimento alla possibilità di correggere le quote di partecipazione e di esecuzione dei lavori indicate dai componenti di un raggruppamento temporaneo d'impresa.

La vicenda trae origine da un appalto integrato di progettazione ed esecuzione, oggetto di contestazione per presunte carenze nei requisiti di qualificazione SOA dichiarati da alcuni operatori economici. In particolare, le imprese costituenti un RTI erano state ammesse con riserva nonostante avessero indicato quote di lavori non coerenti con le attestazioni SOA possedute. La stazione appaltante aveva poi attivato il soccorso istruttorio, consentendo la produzione di una nuova dichiarazione di impegno con rimodulazione delle quote, che aveva portato alla conferma dell'aggiudicazione.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso avverso l'aggiudicazione, ritenendo illegittimo l'utilizzo del soccorso istruttorio per sanare una difformità sostanziale dell'offerta. Secondo il giudice amministrativo, la seconda dichiarazione resa costituiva

un'inammissibile sostituzione dell'originaria volontà negoziale, in violazione dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado, precisando che il soccorso istruttorio non può essere invocato per modificare elementi essenziali dell'offerta, quali le quote di esecuzione dichiarate dai membri di un RTI, soprattutto quando questi non sono qualificati per l'esecuzione dei lavori assegnati. La rimodulazione postuma delle quote è stata ritenuta in contrasto con il principio della par condicio e con le previsioni della *lex specialis*, risultando pertanto inammissibile.

Per una lettura integrale della sentenza [clicca qui](#)

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/05/2025, n. 4417

Con la sentenza n. 4417 del 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato si è espresso sui presupposti e limiti della risoluzione contrattuale per sopravvenuta perdita dei requisiti generali da parte dell'aggiudicatario nella fase esecutiva dell'appalto.

La controversia nasce dalla risoluzione, in corso di esecuzione, di un contratto pubblico per la riqualificazione urbana, disposta dalla stazione appaltante a seguito dell'emissione di un divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti del legale rappresentante di una società socia dell'aggiudicataria.

Confermando la decisione del TAR, il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità che i requisiti di ordine generale permangano lungo l'intero arco dell'esecuzione contrattuale, richiamando l'Adunanza Plenaria n. 8/2015. Ha inoltre chiarito che le cause escludenti previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 possono essere valutate anche in fase esecutiva, laddove incida sull'affidabilità del soggetto contraente.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **